



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.07.2000
COM(2000) 436 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che impone misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel luglio 1999, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, ha avviato un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio da parte di un produttore/esportatore thailandese. Il riesame era stato richiesto dallo stesso esportatore ed è stato limitato agli aspetti relativi al dumping e alla natura durevole del cambiamento delle circostanze concernenti il dumping.

L'inchiesta condotta nel quadro del riesame intermedio ha fatto riscontrare l'assenza di dumping per l'esportatore in questione e ha confermato il carattere durevole del cambiamento di circostanze.

Si propone pertanto che siano abrogate le misure antidumping attualmente applicabili all'esportatore thailandese Thai Benkan Co. Ltd.

L'abrogazione di dette misure deve essere effettuata mediante l'allegato regolamento del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio che istituisce le misure in vigore, cioè il regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio, pubblicato nell'aprile 1996, che impone misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che impone misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹, in particolare gli articoli 9 e 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchiesta precedente

- (1) Con il regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio², dell'11 marzo 1996, sono state imposte misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia, ad eccezione delle importazioni effettuate da taluni produttori thailandesi e croati, compreso il richiedente, i cui impegni sono stati accettati dalla decisione 96/252/CE della Commissione³, del 1° marzo 1996.

2. Inchiesta attuale

2.1. Domanda di riesame

- (2) Il 24 febbraio 1999, la Thai Benkan Co. Ltd., un produttore/esportatore thailandese del prodotto in questione (in appresso denominato "il richiedente"), e il suo importatore collegato, la BKL Fittings Ltd., hanno presentato una richiesta di riesame intermedio delle misure antidumping (cioè dell'impegno) loro applicabili. Tale richiesta era limitata al riesame del dumping, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio⁴, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio⁵ (in appresso denominato "regolamento di base"). Nella richiesta si affermava che, a seguito di un cambiamento delle circostanze, non vi era

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

² GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.

³ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46.

⁴ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁵ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

più presenza di dumping e che pertanto, con riferimento al denunziante, le misure in vigore avrebbero dovuto essere abrogate.

- (3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura⁶ e ha avviato un'inchiesta.

2.2. *Parti interessate dall'inchiesta*

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato i rappresentanti del paese esportatore dell'apertura del riesame intermedio e ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (5) La Commissione ha inviato questionari e ha ricevuto informazioni dettagliate dal produttore/esportatore thailandese interessato e dalle parti a lui collegate.
- (6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione del dumping e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:
- Thai Benkan Co. Ltd., Somutprakarn, Thailandia
 - Benkan Corporation, Tokyo, Giappone

2.3. *Periodo dell'inchiesta*

- (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999 (in appresso denominato il "periodo dell'inchiesta").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Descrizione del prodotto

- (8) Il prodotto in esame è costituito, come da definizione fornita nell'inchiesta iniziale, da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Thailandia e attualmente classificabili nei codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11*90), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19*90), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30*91) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90*91).

2. Prodotto simile

- (9) Da questa inchiesta, come dalla precedente, è emerso che gli accessori per tubi, di ferro o di acciaio, prodotti in Thailandia dalla Thai Benkan Co. Ltd, quelli venduti sul mercato interno thailandese e quelli esportati dal produttore/esportatore in questione nella Comunità hanno le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché

⁶ GUC 208 del 22.7.1999, pag. 19.

gli stessi usi e che devono quindi essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. CALCOLO DEL DUMPING

1. Valore normale

- (10) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, i servizi della Commissione hanno in primo luogo stabilito se le vendite complessive del prodotto in questione effettuate da questo produttore/esportatore sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il volume delle vendite complessive del produttore/esportatore sul mercato interno era pari ad almeno il 5% del volume delle sue vendite complessive all'esportazione nella Comunità.
- (11) Per ciascun tipo venduto dal produttore/esportatore sul proprio mercato interno e considerato direttamente comparabile ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Esse sono state ritenute sufficientemente rappresentative se, nel corso del periodo dell'inchiesta, il volume totale delle vendite interne di un determinato tipo rappresentava almeno il 5% del volume totale delle vendite dello stesso tipo all'esportazione nella Comunità.
- (12) Da questa valutazione è emerso che le vendite interne, complessive e per ciascun prodotto, erano state effettuate in quantità sufficienti.
- (13) È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Nei casi in cui le vendite remunerative di un determinato tipo rappresentavano almeno l'80% del volume complessivo delle vendite interne di quel tipo, il valore normale è stato stabilito in base ad un prezzo medio ponderato di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo rappresentava meno dell'80%, ma più del 10%, del volume complessivo delle vendite interne di quel tipo, il valore normale è stato stabilito in base ad una media ponderata delle sole vendite remunerative.

2. Prezzi all'esportazione

- (14) Quando tutte le vendite all'esportazione erano fatte a importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità.
- (15) Per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile, sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e per i profitti conseguiti. Sulla base delle informazioni disponibili, tale profitto è stato fissato al 10%, un livello ritenuto congruo per il prodotto in questione.

3. Confronto

- (16) Il confronto è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità, ossia trasporto, movimentazione, dazi doganali, imposte indirette, commissioni e costi relativi a crediti.

4. Margine di dumping

- (17) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione verso la Comunità.
- (18) Da tale confronto è risultato che non vi era dumping nel caso della Thai Benkan Co. Ltd.. In effetti, confrontati a livello franco fabbrica, i prezzi all'esportazione erano sempre notevolmente più elevati rispetto ai prezzi praticati sul mercato interno.

D. CARATTERE DUREVOLE DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (19) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se fosse possibile ritenere di carattere duraturo il cambiamento di circostanze. A riguardo è emerso che:
- Il prezzo all'esportazione calcolato in questa inchiesta era molto più elevato rispetto a quello l'inchiesta precedente, che aveva dovuto essere ricavato da dati di stima. Si è ritenuto che questo elemento insieme all'aumento generale dei prezzi all'esportazione dovuto all'incremento del prezzi di mercato nella Comunità rappresentasse un significativo cambiamento delle circostanze.
 - Rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, la produzione del produttore/esportatore era aumentata di circa il 50%, mentre i costi delle materie prime erano notevolmente diminuiti. Ciò ha provocato una forte contrazione dei costi di produzione e una conseguente, seppur minore, contrazione dei prezzi sul mercato interno che, almeno in parte, possono essere considerate un cambiamento durevole;
 - Il baht thailandese si è deprezzato notevolmente, il che ha ridotto il margine di dumping su queste importazioni per il periodo dell'inchiesta. Dal momento che però la moneta thailandese ha successivamente mostrato una certa ripresa, si ritiene che la fluttuazione valutaria non sia un elemento di natura durevole.

E. CONCLUSIONE

- (20) Dall'inchiesta sul dumping relativa al periodo considerato è emerso che non vi era più sussistenza di dumping per diverse ragioni, tra cui una forte riduzione dei valori normali e un aumento dei prezzi all'esportazione. Alcuni di questi cambiamenti sono ritenuti di carattere durevole. È il caso in particolare del prezzo all'esportazione ricalcolato utilizzando dati reali, e, in qualche misura, della riduzione del valore normale: cambiamenti che da soli escludono la presenza di dumping.

F. ABROGAZIONE DELLE MISURE

- (21) In considerazione delle conclusioni di assenza di dumping e della natura durevole del cambiamento di circostanze, è opportuno che le misure istituite dal regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio sulle esportazioni della società thailandese Thai Benkan Co. Ltd. - di cui è stato accettato un impegno con la decisione 96/252/CE della Commissione - siano abrogate mediante un'adeguata modifica del regolamento.
- (22) Tuttavia, poiché l'abrogazione delle misure proposte riguarda un solo esportatore e non la Thailandia nel suo insieme, l'esportatore Thai Benkan Co. Ltd. resta incluso nel procedimento e può essere nuovamente interessato da un'inchiesta nel corso di eventuali riesami effettuati per la Thailandia ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di base.
- (23) La Commissione ha informato la società thailandese in questione e le altre parti interessate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intende proporre l'abrogazione delle misure. La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 584/96 è sostituito dal seguente:

"Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Repubblica popolare cinese	58,6 %	-
Croazia	38,4 %	8881
Thailandia	58,9 %	8851
Ad eccezione della società: Thai Benkan Co. Ltd., Prapadaeng Samutprakarn	0 %	A118

sono eccettuate le importazioni di prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle seguenti società, i cui impegni sono stati accettati:

- Croazia (codice addizionale Taric 8880):
- Zeljezara Sisak, Zagabria,
- Thailandia (codice addizionale Taric 8850):
- Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd., Samutprakarn
- TTU Industrial Corp. Ltd., Bangkok".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio
Il Presidente